



Allegato n° A alla deliberazione
N° del
Composto di n° 16 fogli.

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.
488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 2: CIG [0385606422]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 maggio 2010 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, capitale sociale Euro 130.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00435970587, P. IVA 00891951006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria suddetta, in persona del procuratore speciale Dott. Roberto Gaudenzi, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 3/11/2008 dal Notaio in Roma Dott.ssa Maria Chiara Bruno, repertorio n. 19905 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 02/11/2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-210 del 30/10/2009;



- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della Gara di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla Vele Finanziaria S.r.l. in data 20/05/2010 ed avente n° 087/2010/231 per un importo di Euro 3.361.244,00= (tremilionitrecentosessantunomiladuecentoquarantaquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.



2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore comprensiva dell'Elenco dei Punti Vendita), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria del Lotto 2 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Importo Massimo**: l'importo massimo della fornitura previsto per il Lotto n. 2 - Euro 70.000.000,00= determinato in ragione del valore nominale complessivo dei Buoni Acquisto forniti.
 - h) **Buono Acquisto**: documento cartaceo, dal valore nominale di Euro 10,00= (dieci/00), rappresentativo dell'impegno del Fornitore **alla prestazione, in favore del portatore del medesimo documento**, del rifornimento presso i Punti Vendita abilitati dal Fornitore di Carburante per Autotrazione per un importo pari al valore nominale, quindi quale strumento di pagamento per la fornitura di Carburante per Autotrazione;
 - i) **Carburante per Autotrazione**: benzina super senza piombo (Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (Norma E.N. 590) e, se oggetto di offerta, GPL (Norma E.N. 589);
 - j) **Data di Consegna**: termine massimo per la consegna dei Buoni Acquisto da parte del Fornitore, fissato in 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile;
 - k) **Luogo di Consegna**: la sede o l'ufficio delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordinativo di Fornitura, ove devono essere consegnati, nel termine previsto, i Buoni Acquisto oggetto della fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA



1. La presente Convenzione è regolata:
dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire Carburante per Autotrazione mediante Buoni Acquisto, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo Massimo, per il raggiungimento del quale si terrà conto esclusivamente del valore nominale dei Buoni Acquisto forniti.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. Il Fornitore è consapevole che la suddivisione in Lotti è in ragione dei quantitativi richiesti dall'Amministrazione che intende approvvigionarsi di Buoni Acquisto di carburante, secondo le seguenti regole:
 - a) per approvvigionamenti di Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo pari o superiori ad Euro 25.000,00= (venticinquemila/00), l'Amministrazione Contraente dovrà approvvigionarsi dei Buoni Acquisto di tutti i Lotti; infatti, l'Amministrazione dovrà inviare tre Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto, ripartendo l'importo complessivo secondo le seguenti percentuali:



45% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 1;
35% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 2;
20% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 3.

Peraltro:

(i) in caso di esaurimento del Lotto 1 e/o in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione del medesimo Lotto in data successiva a quella di invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente dovrà inviare due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:

64% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 2;
36% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 3.

(ii) in caso di esaurimento del Lotto 2 e/o in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione del medesimo Lotto in data successiva a quella di invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente invierà due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:

69% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 1;
31% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 3.

(iii) in caso di esaurimento del Lotto 3 e/o in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione del medesimo Lotto in data successiva a quella di invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente invierà due Ordinativi di Fornitura, uno per ogni Lotto disponibile, secondo le seguenti percentuali:

56% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 1;
44% dell'importo oggetto della richiesta per il Lotto 2.

(iv) in caso di esaurimento di due Lotti e/o in caso di mancata aggiudicazione o di aggiudicazione dei medesimi Lotti in data successiva a quella di invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione contraente invierà un unico Ordinativo di fornitura al Fornitore aggiudicatario del Lotto disponibile.

b) nel caso in cui le Amministrazioni Contraenti intendessero approvvigionarsi di Carburante per Autotrazione mediante utilizzo di Buoni Acquisto per un importo nominale inferiore ad Euro 25.000,00= (venticinquemila/00), l'Amministrazione Contraente invierà un unico Ordinativo di Fornitura al fornitore del Lotto che, a suo insindacabile giudizio, riterrà più opportuno.

5. Il Fornitore ha facoltà di non accettare e quindi non dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura relativi a Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo inferiore a Euro 5.000,00= (cinquemila/00).
6. Le Amministrazioni Contraenti non potranno emettere un numero superiore a 5 (cinque) Ordinativi di Fornitura nell'arco temporale di un anno; tuttavia, resta salva la facoltà del Fornitore di accettare e quindi dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura eccedenti tale limite.
7. L'erogazione del Carburante per Autotrazione in favore delle Amministrazioni Contraenti dovrà avvenire mediante l'utilizzo dei Buoni Acquisto presso l'intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore, il cui elenco è rappresentato nell'Allegato "B".
8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di



efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 26/07/2010; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'Importo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei Buoni Acquisto oggetto del Contratto di Fornitura. In particolare, i Buoni Acquisto potranno avere:
 - a) una validità originaria di 24 (ventiquattro) mesi o, in alternativa,
 - b) una validità originaria di almeno 12 (dodici) mesi alla scadenza della quale detti Buoni Acquisto (i) sono sostituiti, previa richiesta dell'Amministrazione Contraente da inviare nel termine di 6 (sei) mesi dalla predetta scadenza originaria, con nuovi Buoni Acquisto dalla validità di ulteriori 12 (dodici) mesi (o nella misura necessaria per raggiungere almeno i complessivi 24 mesi) decorrenti dal termine di scadenza originario, ovvero (ii) sono prorogati per ulteriori 12 (dodici) mesi (o nella misura necessaria per raggiungere almeno i complessivi 24 mesi).

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a. garantire, anche ai sensi dell'art. 1381 cod.civ., che il Carburante per Autotrazione fornito mediante i Buoni Acquisto ai sensi della Convenzione abbia le caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all'atto del prelevamento, fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del Carburante per Autotrazione erogato, salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa;
 - b. garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita di cui



- all'Allegato "B" alla presente Convenzione;
- c. comunicare periodicamente alla Consip S.p.A. la distribuzione e l'ubicazione dei predetti punti vendita stradali e autostradali per l'utilizzo dei Buoni Acquisto all'interno del territorio italiano;
 - d. comunicare alla Consip S.p.A., anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita di cui all'Allegato "B" alla presente Convenzione;
 - e. assicurare la spendibilità dei Buoni Acquisto e, quindi, l'erogazione del Carburante per Autotrazione alle Amministrazioni Contraenti, mediante utilizzo dei Buoni Acquisto, presso l'intera rete italiana di cui all'Allegato "B" alla presente Convenzione;
 - f. consegnare i Buoni Acquisto alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di Consegna e presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, oltre che del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7 CONSEGNA E ACCETTAZIONE

1. All'atto della consegna dei Buoni Acquisto il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente o, per suo conto, con la corrispondente Unità Ordinante, nel quale dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; la data dell'avvenuta consegna; il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo della consegna, il numero dei Buoni Acquisto oggetto del verbale di consegna ed il numero dei Buoni Acquisto richiesti con l'Ordinativo medesimo. Qualora non sorga contestazione alla consegna, la data del verbale di consegna ha valore di Data di Accettazione della fornitura.
2. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità di Carburante per Autotrazione indicata sulla colonna erogatrice. In ogni caso, ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle C.C.I.A.A. ai sensi della D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Peraltro, ai sensi del citato D.M. ed in applicazione dell'art. 8 delle Condizioni Generali, l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A. possono richiedere verifiche, ove ritenute necessarie, agli Uffici metrici competenti per territorio.
3. Nel caso in cui i Buoni Acquisto forniti abbiano una validità iniziale inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla effettiva data di consegna, ai sensi del precedente articolo 5, comma 2, lettera b), le Amministrazioni Contraenti avranno tempo 6 (sei) mesi dalla data di scadenza originaria per richiedere al Fornitore la sostituzione dei Buoni Acquisto scaduti. Il Fornitore si obbliga a ritirare e a sostituire, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, i suddetti Buoni Acquisto scaduti con altrettanti Buoni Acquisto del medesimo importo e della medesima tipologia di quelli scaduti e non utilizzati e con una durata non inferiore a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla originaria data di scadenza; resta inteso che il Fornitore medesimo non ha diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo per i Buoni Acquisto ritirati e sostituiti rispetto all'importo già pagato per i Buoni Acquisto scaduti e che è facoltà del Fornitore accettare



richieste di sostituzione pervenute oltre il suddetto termine di sei mesi.

4. In ogni caso, il Fornitore ha l'obbligo di inviare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza originaria del Buono Acquisto, una comunicazione a ciascuna Amministrazione Contraente nella quale informare sui termini di sostituzione del Buono Acquisto medesimo o della relativa proroga della validità.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Unitamente alla fornitura dei Buoni Acquisto, il Fornitore è tenuto altresì a prestare i servizi connessi di:
 - a) call center, secondo le modalità e condizioni stabilite nell'articolo 3 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - b) reportistica, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel successivo comma e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
2. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all'appendice al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base dell'Offerta Economica, così come specificato al successivo comma 5.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui ai precedenti articoli 2 e 7.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente, intestato



al Fornitore, presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag.26, Viale dell'Oceano Indiano 13/C, codice IBAN IT28T0832703226000000004200.

4. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente nonché rifiutare nuovi Ordinatori di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità. La sospensione di cui al precedente periodo è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA, di Euro 0,0768 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall'Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano:
 - relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio);
 - indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "*Rilevazione quindicinale*" (periodo di rilevazione più recente);
 - "*disponibile*" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna "*Rilevazione quindicinale*" sono considerati "*disponibili*" dal lunedì successivo alla data della "*Rilevazione quindicinale*" medesima.

A mero titolo esemplificativo, per un Ordinativo di Fornitura ricevuto dal Fornitore in data 17 aprile 2008, saranno considerati, ai fini del calcolo dei corrispettivi, i prezzi, rilevati dalla C.C.I.A.A di Milano, riportati nella "*Rilevazione quindicinale del 1° aprile 2008 - Periodo di rilevazione dal 24 marzo 2008 al 30 marzo 2008*".

Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere un importo totale per prodotto pari a:

$$n \times \frac{A}{B} \times (C - S)$$

dove :

n = numero di Buoni Acquisto richiesti per singola tipologia di prodotto;

A = valore nominale del Buono Acquisto;

B = prezzo per litro rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano, per singola tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio) "*disponibile*" alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, comprensivo di accise ed IVA;



C = prezzo definito come B nel caso di Amministrazioni Contraenti non esenti da accise; nel caso di Amministrazioni Contraenti esenti da accise, tale valore sarà uguale a B al netto di accise e al lordo di IVA;

S = sconto fisso di Euro 0,0768 comprensivo di IVA per litro di carburante come risultante dall'Offerta Economica.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti:
 - a. per la consegna dei Buoni Acquisto richiesti con l'Ordinativo di Fornitura, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera j), ovvero
 - b. per la sostituzione dei Buoni Acquisto scaduti, di cui al precedente articolo 7, comma 3;il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito nell'articolo 3 del Capitolato Tecnico per l'attivazione del call center e comunicazione dei relativi recapiti, nonché per ogni giorno lavorativo di inoperatività del call center medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per l'applicazione delle penali indicate nel presente articolo, le Amministrazioni Contraenti in caso di impossibilità di utilizzo dei Buoni Acquisto potranno rifornirsi di Carburante per Autotrazione presso qualsiasi altra impresa presente sulla rete stradale e autostradale del territorio italiano e il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
6. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all'obbligazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della Convenzione, lo stesso Fornitore sarà tenuto a



- corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Ferma restando l'ipotesi di risoluzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali, qualora il Fornitore si renda inadempiente all'obbligazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00) per la diminuzione della consistenza numerica di ciascuna unità di punti vendita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 20/05/2010 dalla Vele Finanziaria S.r.l. ed avente n° 087/2010/231 per un importo di Euro 3.361.244,00= (tremilionitrecentosessantunomiladuecentoquarantaquattro/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 23/07/2010

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.: BRGDLR60A07F205I

Certificatore: Postecom

Validità: dal 17-11-2009 al 17-11-2012

IL FORNITORE

Dott. Roberto Gaudenzi

C.F.: GDNRRRT61T10D086L

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 19-12-2008 al 19-12-2011

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:



Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì 23/07/2010

IL FORNITORE

Dott. Roberto Gaudenzi

C.F.: GDNRR61T10D086L

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 19-12-2008 al 19-12-2011



ALLEGATI

ALLEGATO A	CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO B	OFFERTA TECNICA COMPRESIVA DELL'ELENCO DEI PUNTI VENDITA
ALLEGATO C	OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO D	MODELLO DI ORDINATIVO DI FORNITURA
ALLEGATO E	CONDIZIONI GENERALI



INDICE

ARTICOLO 1	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	3
ARTICOLO 2	ALTRE DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3	DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA.....	2
ARTICOLO 4	OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	3
ARTICOLO 5	DURATA.....	5
ARTICOLO 6	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	5
ARTICOLO 7	CONSEGNA E ACCETTAZIONE	6
ARTICOLO 8	SERVIZI CONNESSI.....	7
ARTICOLO 9	CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	7
ARTICOLO 10	PENALI	9
ARTICOLO 11	CAUZIONE	10
ARTICOLO 12	RISOLUZIONE.....	10
ARTICOLO 13	DIVIETO DI SUBAPPALTO	10
ARTICOLO 14	RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	10
ARTICOLO 15	CLAUSOLA FINALE.....	11
ALLEGATI.....		13
INDICE		14